



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale	
- 8 MAG. 2015	
Prot. 58310	Tit. V cl. 6
Rep. Decreti	1506

IL RETTORE

- Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 “ Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone disabili” e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la legge 8 ottobre 2010 n.170 “ Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’art. 5, comma 4;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 contenente “ Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n.509;
- Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto “*Regolamento concernente <<Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244>>*” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
- Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
- Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Vista la Legge n.183 del 12 novembre 2011, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art. 15 contenente “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- Visto il D.M. 16 maggio 2014 n. 312 concernente l’indicazione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 giugno 2014, n.376;
- Visto il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento per la Sicilia relativo alla richiesta di istituzione dei percorsi di sostegno;
- Visto il D.M. n. 832 del 10 novembre 2014, concernente le procedure per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno;
- Visto il proprio D.R. n. 3720 del 19 settembre 2014, relativo all’offerta formativa dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – a.a. 2014/2015;
- Visto il D.M. n. 967 del 24 dicembre 2014 di autorizzazione all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2014/2015 con il quale sono stati assegnati complessivamente all’Università di Catania n. 60 posti;

- Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 25 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all'insegnamento dei titoli di diploma magistrale, riportato in premessa nel D.M. n.967 del 24 dicembre 2014, secondo il quale tra i "*docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento*" devono intendersi compresi anche coloro i quali "*abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 il titolo di studio attribuito agli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)*";
- Viste le delibere del C.A. del 29/04/2015 e del S.A. del 06/05/2015:


DECRETA

E' emanato il bando, allegato al presente decreto, relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 per l'anno accademico 2014-2015.

CATANIA, ~~8 MAG.~~ 2015

IL RETTORE

(G.Pignataro)



e.s

Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Art. 1

Indizione della Selezione per l'ammissione ai percorsi e posti disponibili

1. E' indetta la selezione per titoli ed esami per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l'Università degli Studi di Catania nell'anno accademico 2014/15, finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 e successive norme.
2. I corsi constano di 60 crediti formativi universitari e sono a numero programmato.
3. L'Università di Catania dispone di n. 60 posti, così distinti:
 - a) **n. 10 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;**
 - b) **n. 15 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola primaria;**
 - c) **n. 25 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 1° grado** (per brevità, anche "scuola media");
 - d) **n. 10 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado** (per brevità, anche "scuola superiore");I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di scuola sulla base dei titoli di abilitazione posseduti.
4. Tutte le comunicazioni ai candidati, concernenti la procedura di ammissione, verranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito web dell'Università www.unict.it, nell'apposita sezione denominata "TFA" direttamente accessibile dalla homepage. Dette pubblicazioni hanno valore di notifica. Non verranno effettuate comunicazioni individuali se non espressamente previste nel presente decreto.
5. L'organizzazione dei corsi segue le linee indicate nel D.M. 30 settembre 2011 e si conforma agli elementi indicati negli allegati A, B e C al medesimo decreto ministeriale.
6. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività dei corsi saranno definiti dal Direttore dei corsi. Al fine di agevolarne la frequenza, le attività formative si svolgeranno di norma nei fine settimana, con possibile intensificazione nei periodi di interruzione delle attività scolastiche.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249/2010, la frequenza del corso è incompatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca nonché a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. L'iscrizione alle prove di accesso è subordinata al possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende concorrere ovvero della relativa idoneità concorsuale conseguita antecedentemente al concorso bandito con decreto direttoriale 24 settembre 2012 n. 82 che in particolare, ai sensi dell'art 2, comma 2, così dispone: "ai sensi del Decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, il personale con

W e.s.

RP

nomina a tempo indeterminato da graduatoria di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 24 settembre 2012, n. 82, acquisisce contestualmente il titolo di abilitazione e la possibilità di iscriversi alle prove di accesso ai percorsi di specializzazione di cui al presente decreto”.

2. I titoli devono essere autocertificati dagli stessi candidati al momento della presentazione della domanda, ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on-line . I candidati con titoli conseguiti all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione dei titoli richiesti per l'ammissione, legalizzati e accompagnati dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nell'Università degli Studi di Catania. La predetta documentazione deve essere indirizzata all'Area della Didattica e consegnata all'Ufficio Protocollo sito in Piazza Bellini, 18 – Catania (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) entro il giorno 10/06/2015
3. L'Università degli studi di Catania può adottare, in qualsiasi fase della procedura concorsuale, provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti dei candidati che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti
4. Sono direttamente ammessi in sovrannumero, previa presentazione di regolare istanza, da inviare al seguente indirizzo e-mail tfa@unict.it nei termini che verranno successivamente indicati con apposito **Avviso**, i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso nonché i candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno (in quest'ultimo caso, col riconoscimento dei crediti già acquisiti). In ogni caso dette ammissioni potranno essere effettuate a seguito delle verifiche da parte degli uffici competenti sulla regolarità della domanda e di quanto in essa contenuto.

Art. 3

Procedura di iscrizione al test preliminare e termini di scadenza

1. Per sostenere il test preliminare di accesso il candidato dovrà compilare una domanda di partecipazione ed effettuare il pagamento della relativa tassa.
2. La domanda di partecipazione al test preliminare va compilata esclusivamente on-line indicando l'ordine di scuola per il quale si intende concorrere.
3. La domanda di partecipazione e il pagamento della relativa tassa devono essere effettuate a partire dal **11/05/2015** e non oltre il **10/06/2015, ore 12,30**.
4. Per l'iscrizione alla prova occorre:
 - Collegarsi al portale Studenti (<http://portalestudente.unict.it>)
 - Eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la registrazione nel portale studenti);
 - Effettuare il login;
 - Cliccare sulla voce “Sostegno”;
 - Compilare la domanda indicando l'ordine di scuola per il quale si intende concorrere;
 - Stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione;
 - Stampare il modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, compilarlo in tutti i campi e inoltrarlo attraverso il portale studenti nella sezione “Invio nuovo allegato”, in formato pdf, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento, debitamente firmato;
 - Effettuare il pagamento del contributo pari ad € 150,00 per ciascun ordine di scuola in nessun caso rimborsabile secondo una delle seguenti modalità:
 - in contanti presso gli sportelli della Banca Unicredit (il pagamento presso gli sportelli della banca dovrà avvenire non prima di 3 ore dalla generazione del versamento e durante i regolari orari di apertura degli sportelli;
 - on line (dal portale studenti) con carta di credito VISA o MASTERCARD.

Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di iscrizione al test preliminare con modalità diverse da quelle sopra descritte e al di fuori dei termini sopra indicati non saranno ammessi a partecipare al test preliminare.

5. I candidati possono iscriversi al test preliminare per più percorsi di formazione, purché in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, ripetendo la procedura di iscrizione per ogni ordine e grado di scuola prescelto e osservando le medesime modalità descritte nel comma precedente. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione diversi, è necessario optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo percorso.
6. I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla alla Commissione esaminatrice il giorno della prova.
7. Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini diversi da quelli ufficiali o inoltrate per altra via.
8. In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
9. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase di iscrizione.
10. I candidati portatori di handicap, in applicazione alla vigente normativa, devono richiedere con e-mail al tfa@unict.it, entro il 10/06/2015 gli ausili in relazione al loro handicap per lo svolgimento dell'eventuale prova nonché comunicare al CinAP, Centro per l'integrazione attiva e partecipata (www.unict.it/csd), Via A. di Sangiuliano, 259, tel.0957307182/189, fax 095/7307191, entro e non oltre il suddetto termine del 10/06/2015 eventuali specifiche esigenze e relative richieste di ausili e servizi ad hoc.
- 11. Le procedure relative alle prove (test preliminare e prove scritte e orali) saranno puntualizzate con successivi avvisi.**

Art. 4

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per l'espletamento delle selezioni relative ad ogni percorso di formazione, sono formate da un minimo di 3 docenti universitari e sono nominate con decreto rettorale e saranno rese pubbliche con successivo avviso. Le commissioni possono avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni per singola aula.

Art. 5

Articolazione della prova di accesso

1. La procedura di ammissione si articola in una prova di accesso e nella attribuzione di un massimo di 10 punti ai titoli valutabili.
2. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
 - a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - c) competenze su creatività e pensiero divergente;
 - d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

3. La prova di accesso si articola in:
 - a) un test preliminare;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.
4. Tutte le prove sono valutate in trentesimi. Complessivamente, i candidati che superano l'intera prova di accesso e dispongono di titoli valutabili possono ottenere fino ad un massimo di 100 punti (90 punti massimo alle prove + 10 punti massimo ai titoli).
5. **Il test preliminare e la prova scritta**, secondo quanto previsto dal DM 30 settembre 2011, allegato C, saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:
 - Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i quattro gradi di scuola;
 - Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimento nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
 - Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
 - Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali
6. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati ciascuno con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata massima di due ore.
7. La redazione e/o la verifica automatica del test preliminare possono essere affidate a strutture esterne all'Università.
8. Il calendario dei test preliminari, delle prove scritte e orali suddiviso per ordine e grado di scuola, sarà pubblicato sul sito internet d'Ateneo, alla sezione TFA- Sissis (<http://www.unict.it/content/sissis-tfa>) almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.**
9. E' ammesso alla prova scritta **un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi per ogni ordine di scuola. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nell'ordine di scuola cui la graduatoria si riferisce, in secondo luogo il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nella scuola, indipendentemente dal grado di scuola. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.**

La Commissione giudicatrice determina i contenuti della verifica della prova scritta e le modalità di valutazione e di svolgimento della stessa secondo quanto stabilito dal D.M. 30 settembre 2011.
10. **L'elenco degli ammessi alla prova scritta**, suddiviso per ordine e grado di scuola, sarà pubblicato sul sito internet d'Ateneo, alla sezione TFA- Sissis (<http://www.unict.it/content/sissis-tfa>). **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.**



e.s.



11. La prova scritta e la modalità di valutazione della stessa, determinata dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4, verte su una o più delle tematiche indicate al precedente comma 2 e non prevede domande a risposta chiusa. La prova scritta è oggetto di annullamento qualora riporti la firma o segni idonei da fungere da elemento di riconoscimento del candidato.
12. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritta, una votazione non inferiore a 21/30.
13. La prova orale, che si tiene davanti alla Commissione giudicatrice sulle tematiche indicate al precedente comma 2, verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali. Essa si considera superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
14. **L'elenco degli ammessi alla prova orale**, suddiviso per ordine di scuola, sarà pubblicato sul sito internet d'Ateneo, alla sezione TFA- Sissis (<http://www.unict.it/content/sissis-tfa>) **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.**
15. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
16. Per quanto non indicato nel presente articolo relativamente ai programmi su cui verterà la prova di accesso, si rimanda alle specificazioni contenute nell'Allegato C al D.M. 30 settembre 2011.

Art. 6 Titoli valutabili

1. Sono valutati, fino ad un massimo di complessivi punti 10, i seguenti titoli, purché posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione alla selezione:
 - a) Titoli culturali, fino ad un massimo di punti 6;
 - b) Titoli professionali, fino ad un massimo di punti 4.
2. Sono considerati titoli culturali valutabili:
 - a) Voto di abilitazione: fino a 2 punti: il candidato deve indicare il punteggio di abilitazione riferito al tipo di percorso abilitante frequentato o al tipo di concorso abilitante sostenuto. Le tabelle sottostanti riportano in ciascuna colonna le diverse basi di punteggio di abilitazione conseguita in conformità alle rispettive normative di riferimento. In caso di votazione con base diversa da quelle indicate nelle tabelle, il candidato deve riportare la votazione conseguita. La Commissione procederà alla riparametrazione del punteggio in ottantesimi.

Abilitazione nella scuola dell'infanzia e primaria

Voto/80	Voto/100	Voto/110	Votazione attribuita
fino a 55/80	fino a 69/100	fino a 76/110	0
da 56/80 a 63/80	da 70/100 a 79/100	da 77/110 a 87/110	0,5
da 64/80 a 71/80	da 80/100 a 89/100	da 88/110 a 98/110	1
da 72/80 a 79/80	da 90/100 a 99/100	da 99/110 a 109/110	1,5
80/80	100/100	110/110 e 110/110 e lode	2

Abilitazione alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado

Voto/60	Voto/80	Voto/100	Votazione attribuita
fino a 41/60	fino a 55/80	fino a 69/100	0
da 42/60 a 47/60	da 56/80 a 63/80	da 70/100 a 79/100	0,5
da 48/60 a 53/80	da 64/80 a 71/80	da 80/100 a 89/100	1
da 54/60 a 59/60	da 72/80 a 79/80	da 90/100 a 99/100	1,5
60/60	80/80	100/100	2

Per coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito di concorsi riservati, ai sensi delle OO.MM. nn.153/99, 33/00 e 01/01, la votazione complessiva, espressa in centesimi, deve comprendere l'ulteriore punteggio riportato nella valutazione del servizio.

In tutti gli altri casi, deve essere dichiarato unicamente il voto di abilitazione conseguito alla fine del concorso ordinario o a conclusione del percorso di studi (espressi in sessantesimi, ottantesimi, ecc.), senza considerare gli ulteriori punti attribuiti dalle Direzioni Scolastiche Provinciali al fine dell'inserimento nelle graduatorie (punteggio espresso in centesimi).

b) Formazione post-lauream: fino a 2 punti in base ai seguenti criteri:

- dottorato di ricerca: 1 punto;
- Master attinente di I o II livello di almeno 60 CFU: 0,5 punti;
- diploma di Specializzazione: 0,5 punti;
- corso di sostegno SISIS/SSIS con sostenimento di esami di profitto: 0,5 punti;
- corso di perfezionamento in discipline pedagogiche o affini all'insegnamento rivolto alle disabilità documentato da esami finali : 0,5 punti

c) Attività di ricerca scientifica: fino a 2 punti in base ai seguenti criteri:

- assegno di ricerca: 0,5 punti;
- borsa di ricerca: 0,5 punti;
- pubblicazioni di articoli inerenti la disabilità su riviste nazionali o internazionali: 1 punto;
- pubblicazioni di monografie inerenti la disabilità: 2 punti.

Nel caso in cui si disponga di più titoli della stessa tipologia, tra quelli indicati ai precedenti punti b) e c) (ad esempio, due corsi di perfezionamento), non si effettua cumulazione di punteggio.

3. Quali titoli professionali sono considerati valutabili i seguenti servizi di insegnamento prestati nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, scuole statali e scuole paritarie, per le attività di sostegno:

a) nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:

- da 180 a 359 giorni: punti 1;
- da 360 a 539 giorni: punti 2;
- da 540 a 719 giorni: punti 3;
- da 720 e oltre: punti 4;

b) in un grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:

- da 180 a 359 giorni: punti 0,5;
- da 360 a 539 giorni: punti 1;
- da 540 a 719 giorni: punti 1,5;
- da 720 e oltre: punti 2.

4. L'autocertificazione dei titoli valutabili è richiesta ai soli candidati che hanno superato la prova scritta e dovrà essere inserita nel sistema portale studenti **entro 8 giorni successivi alla pubblicazione dei risultati della prova scritta**. Oltre tale termine sarà inibito l'accesso alla procedura. L'inserimento dei titoli avverrà secondo le seguenti modalità:
 - Collegarsi al portale Studenti (<http://portalestudente.unict.it>)
 - Effettuare il login con le stesse credenziali usate per la generazione del versamento;
 - Cliccare sulla voce "Sostegno";
 - Selezionare l'ordine di scuola per la quale risulta superata la prova scritta;
 - Compilare il modulo on line di autocertificazione con tutti i dati richiesti;
 - Ripetere la procedura per ogni ordine di scuola per cui si è superata la prova scritta.
5. Le modalità e i tempi di presentazione verranno resi noti contestualmente alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
6. Non sarà consentito presentare o integrare in alcun modo i titoli in date e modalità diverse da quelle che verranno specificate.

Art. 7

Graduatoria

1. Al termine di tutte le fasi della prova di ammissione, viene redatta la graduatoria finale dei candidati che le abbiano superate, distinta per grado di scuola. Essa si ottiene sommando, ai punteggi ottenuti dai singoli candidati nelle tre fasi di selezione, il punteggio attribuito ai titoli dai medesimi presentati.
2. In caso di parità di punteggio prevale in primo luogo il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nell'ordine di scuola cui la graduatoria si riferisce, in secondo luogo il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nella scuola, indipendentemente dal grado di scuola. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
3. E' ammesso ai corsi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato all'art. 1 del presente decreto.
4. I candidati che dovessero risultare collocati contestualmente in posizione utile in graduatorie relative a gradi di scuola diversi, dovranno optare per un solo percorso di specializzazione entro il termine di iscrizione che sarà a tal fine comunicato dall'Università.
5. Ove la graduatoria degli ammessi risultasse composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi.
6. Al termine delle procedure di accesso l'Università di Catania procederà all'apertura delle iscrizioni ai relativi percorsi per gli aspiranti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito.
7. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.unict.it (<http://www.unict.it/content/sissis-tfa>) quale unica fonte ufficiale di informazione.
8. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati con successivo decreto rettorale di approvazione delle graduatorie che sarà pubblicato sul sito www.unict.it (<http://www.unict.it/content/sissis-tfa>) quale unica fonte ufficiale di informazione.
9. L'iscrizione ai corsi, secondo l'ordine delle quattro graduatorie, si formalizza con il versamento - a titolo di tassa comprensiva della retta di frequenza, della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e di ogni altro contributo - della somma di € 3.700,00 (Tremilasettecento/00), che dovrà essere versata in quattro rate: la prima di € 950,00 da pagare entro il termine ultimo per l'iscrizione, la seconda di € 950,00 da pagare entro il 30 Dicembre 2015, la terza di € 950,00 da pagare entro il 30 Marzo 2016 e la quarta di € 850,00 da pagare entro il 30 Giugno 2016. Non è consentita, in nessun caso, la restituzione delle tasse ai candidati che si ritirino dai corsi dopo l'inizio delle attività.
Non è possibile conseguire il titolo in difetto dei pagamenti delle suddette rate.

10. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi.
11. Tutte le ammissioni, sia alle singole prove che ai corsi, devono intendersi con riserva di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissione. L'Università si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
12. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività dei percorsi di formazione, della durata non inferiore a otto mesi, sarà definito con successivo Decreto Rettorale che sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet d'Ateneo.
13. La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

Art. 8 **Obblighi del candidato**

1. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Essi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione alle prove e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente alle previsioni ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.
2. I candidati con titoli di studio e/o di abilitazione conseguiti all'estero sono tenuti a presentare i titoli richiesti per l'ammissione, legalizzati e accompagnati dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, con le modalità e nei termini di cui al superiore art. 2 c.2, al fine di consentire una prima istruttoria della documentazione.
3. Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione, nella sede e nell'orario che saranno indicati dall'Università **attraverso apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova** sul sito internet d'Ateneo alla sezione TFA-Sissis ((<http://www.unict.it/content/sissis-tfa>)). **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.** Il candidato che non si presenta è escluso dalle prove concorsuali.
4. I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi o dopo l'inizio della prova non saranno ammessi.
5. Durante la prova scritta si deve fare uso esclusivamente di penna nera che sarà fornita ai candidati dopo l'identificazione.
6. I candidati non possono, a pena di esclusione, comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice, inoltre non possono introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari e quant'altro venga comunicato loro prima dell'inizio della prova.
7. I candidati non possono lasciare l'aula se non trenta minuti prima della conclusione del test preliminare e della prova scritta.

Art. 9

Svolgimento della prova di ammissione

1. Gli elenchi dei candidati, per ciascuna fase della prova di ammissione, verranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo, con apposito link sulla sezione TFA -sostegno, così come le date e i luoghi di svolgimento. Le prove per ordini di scuola diversi saranno opportunamente differenziate negli orari o nei giorni.
2. I candidati potranno essere ammessi al test preliminare previa esibizione di un documento di identità personale in corso di validità e consegna di copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alle prove.
3. L'ammissione alla prova scritta e alla prova orale, per coloro che abbiano superato, nei limiti di cui all'art. 5 comma 9, il test preliminare, è consentita previa esibizione di un documento di identità personale in corso di validità.
4. La Commissione, anche mediante il personale di supporto di cui all'articolo 4, provvederà all'identificazione personale di ciascun candidato, mediante annotazione, su appositi registri, degli estremi del documento di riconoscimento e firma del candidato.
5. È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule sedi di svolgimento della prova: cellulari, palmari o altra strumentazione similare nonché penne, matite e altri strumenti di scrittura. Inoltre, è vietato introdurre: borse, zaini, libri, appunti, carta. I predetti oggetti dovranno eventualmente essere depositati, a cura dei candidati prima dell'inizio della prova, in luoghi esterni alla sede del concorso; l'Università non ne garantisce in tal caso la custodia e non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento degli stessi.
6. Il candidato, che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei suddetti oggetti, sarà immediatamente allontanato dall'Aula sede della prova dalla Commissione e sarà, pertanto, escluso dalla selezione.
7. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Università nelle comunicazioni via web, e dalla Commissione, anche attraverso il personale di vigilanza, nelle sedi di svolgimento delle prove, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
8. Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti o ritardatari al test preliminare e/o nelle successive prove, saranno considerati rinunciatari.

Art. 10

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art.5 comma1 della L.241/90:

- nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alle prove di ammissione, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria;
- nella Sig.ra Carmela Sagneri, responsabile Ufficio TFA, relativamente a tutte le procedure inerenti il bando di concorso.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione per l'accesso ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 1. sono raccolti presso l'Università, che ha sede in Piazza Università 2, 95131 Catania.
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità al presente decreto.

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalle procedure di selezione.
4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n.196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università che ha sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, titolare del trattamento.

Art . 12
Norme di rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Catania, 8 MAG. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. F. Portoghese)



IL RETTORE
(G. Pignataro)

